

(N. 2395)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria,
in materia di proprietà industriale, concluso a Roma il 1° febbraio 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito schema di provvedimento legislativo si propone la ratifica dell'Accordo firmato a Roma il 1° febbraio 1952, in materia di proprietà industriale. Detto Accordo tende a completare le legislazioni dei due Paesi per quanto concerne la conservazione e la reintegrazione dei Diritti di proprietà industriale pregiudicati dalla seconda guerra mondiale nonchè dalla speciale situazione creatasi, dopo l'annessione dell'Austria alla Germania, col trasferimento dell'Ufficio del Brevetti austriaco da Vienna a Berlino, e, dopo la liberazione, col ritrasferimento da questa città a Vienna. L'Accordo completa l'Accordo internazionale concluso a Neuchâtel

fra l'Italia ed altri Stati l'8 febbraio 1947 per la conservazione e la reintegrazione dei diritti di proprietà industriale pregiudicati dalla seconda guerra mondiale, reso esecutivo nel territorio della Repubblica con legge 16 dicembre 1947, n. 1627 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1948, n. 28), al quale Accordo internazionale il Governo della Repubblica Federale Austriaco ha aderito il 28 giugno 1948.

Le clausole dell'Accordo sono sostanzialmente analoghe all'Accordo già stipulato con la Francia (29 maggio 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 18 luglio 1949, n. 766, *Gazzetta Militare* 29 ottobre 1949, n. 250), e si basano sugli stessi principi consacrati nelle

nostre leggi di moratoria del 5 settembre 1946, n. 123, 30 settembre 1947, n. 1031 e 24 aprile 1948, n. 689.

L'articolo 1 dell'Accordo concerne la proroga dei termini di priorità previsti, per il deposito o la registrazione delle domande di brevetti di invenzioni dall'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale. È noto che per facilitare nei Paesi dell'Unione la concessione delle privative per invenzioni industriali, per modelli d'utilità (come pure per disegni e modelli industriali, nonché per la registrazione di marchi di fabbrica o di commercio) l'articolo 4 sopracitato concede a colui che ha depositato le domande relative in uno dei Paesi dell'Unione un termine, coperto da un diritto di priorità, per depositare analoghe domande in ciascuno degli altri Paesi dell'Unione. In tal modo, i successivi depositi eseguiti dal titolare in questi Paesi nel termine stabilito — dodici mesi per i Brevetti di invenzione e per i modelli di utilità (sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi) — non possono essere dichiarati non validi sulla base di fatti avvenuti nell'intervallo fra le due domande (deposito di domanda da parte di un terzo, divulgazione dovuta alla pubblicazione di un brevetto rilasciato durante l'anno, ecc.).

In virtù dell'articolo 1 dell'Accordo detti termini non ancora scaduti al 13 marzo 1938 — data dell'annessione dell'Austria da parte della Germania — e quelli nati posteriormente, ma prima del 1° luglio 1951, sono prorogati da ciascuno dei due Paesi contraenti in favore dei titolari dei diritti riconosciuti dalla Convenzione internazionale sopradetta o dei loro aventi causa, fino alla scadenza di un periodo di sei mesi a datare dalla messa in vigore dell'Accordo.

L'articolo 2 dell'Accordo proroga, senza pagamento di soprattassa, fino allo scadere di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, a favore dei titolari di brevetti d'invenzioni o di modelli d'utilità o dei loro aventi causa, i termini, stabiliti dalle rispettive legislazioni interne, per adempiere le formalità e, in generale, compiere gli atti necessari per conservare i diritti non scaduti al 13 marzo 1938 o acquistati dopo tale data fino a quella

dell'entrata in vigore dell'Accordo. Colla specificazione, nell'alea 2, che il pagamento delle tasse dovrà essere effettuato al tasso in vigore al momento della domanda prevista nell'articolo 8 successivo.

L'articolo 3 stabilisce che il periodo compreso fra il 13 marzo 1938 e la data di entrata in vigore dell'Accordo non sarà compreso nel calcolo, sia del termine previsto per la messa in attuazione di un brevetto d'invenzione o di un modello di utilità, per l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio, per l'attuazione di un disegno o modello industriale, sia del termine di tre mesi previsto nell'alea (2) dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione (termine da concedersi per reclamare la radiazione della registrazione di marchi di fabbrica o di commercio che costituiscono la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, suscettibili di creare confusione).

È inoltre stabilito che prima dello scadere del termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo nessun brevetto, disegno o modello industriale, nessun marchio di fabbrica o di commercio ancora in vigore al 13 marzo 1938 non potrà essere colpito da nessuna delle sanzioni previste nell'articolo 5 della Convenzione sopra ricordata (decadenza per non attuazione).

L'articolo 4 sancisce la legittimità dei diritti dei termini costituiti, in buona fede dopo il 12 marzo 1938 e fino alla data della firma dell'Accordo, a seguito di attuazione di invenzioni o di modelli di utilità, subordinandò però la continuazione dell'attuazione personale, anteriormente cominciata, al pagamento, al titolare del brevetto o ai suoi aventi causa, di un'equa indennità da fissarsi, in caso di disaccordo fra le Parti, dalla giurisdizione competente.

Con l'articolo 5 si stabilisce l'esenzione da ogni formalità di legalizzazione dei documenti necessari agli interessati per prevalersi delle disposizioni dell'Accordo.

Siccome le disposizioni dell'Accordo saranno applicabili anche agli aventi causa dei titolari dei brevetti, per impedire possibili abusi si è inteso chiarire nell'articolo 6 che la qualità di avente causa dovrà derivare da un titolo di data certa anteriore a quella della firma dell'Accordo stesso.

L'articolo 7 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo anche quando la decadenza o l'estinzione del diritto sia stata dichiarata anteriormente all'entrata in vigore di detto Accordo.

Con l'articolo 8 viene precisato che per beneficiare delle disposizioni dell'Accordo dovrà essere presentata una domanda, corredata dei documenti necessari a stabilirne il fondamento, in Austria all'Ufficio dei Brevetti e in Italia, all'Ufficio Centrale dei Brevetti.

L'articolo 9 limita l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo ai soli cittadini, persone fisiche o morali, di ciascuna delle due Parti contraenti.

L'articolo 10 sancisce l'applicazione delle disposizioni interne di uno dei due Paesi, più favorevoli di quelle dell'Accordo, a favore dei cittadini dell'altro Paese.

Nello schema di legge di ratifica, si è precisato, all'articolo 3, che le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto-legge del 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e dell'articolo 21 del regio decreto 29 giugno 1939,

n. 1127, non sono applicabili, per i benefici contemplati dall'Accordo sopradetto — data la loro natura eccezionale derivante dallo stato di guerra che non giustificherebbe un'istituzione dei benefici stessi a cittadini di Paesi estranei all'Accordo che, altrimenti, verrebbero ad avvantaggiarsene per la clausola dell'assimilazione contenuta negli articoli 2 e 3 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione internazionale della proprietà industriale.

È da segnalare che, per quanto concerne i cittadini italiani titolari di brevetti per invenzioni industriali registrati in Italia, si è precedentemente provveduto a concedere, con i provvedimenti legislativi sopramenzionati, benefici analoghi a quelli contemplati nell'Accordo.

Affinchè la regolarizzazione di così importanti diritti di cittadini austriaci in Italia e di cittadini italiani in Austria avvenga quanto prima possibile, si ritiene necessario che la procedura di ratifica abbia luogo con carattere d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di proprietà industriale concluso a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11 dell'Accordo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701 e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ALLEGATO.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN animés du désir de resserrer toujours davantage les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent l'Autriche et l'Italie,

pénétrés de l'esprit de confiance cordiale qui caractérise leurs rapports réciproques,

soucieux de remédier aux atteintes subies par les droits de propriété industrielle appartenant aux ressortissants des deux Parties contractantes du fait de la situation particulièrement exceptionnelle existant en Autriche depuis la date du 12 mars 1938,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1.

Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou de modèles d'utilité, qui n'étaient pas expirés le 13 mars 1938, et ceux qui ont pris naissance depuis cette date, mais avant le 1^{er} juillet 1951, sont prolongés, par chacun des deux Pays contractants en faveur des titulaires des droits reconnus par ladite Convention ou de leurs ayants-cause jusqu'à l'expiration d'une période de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Accord.

Article 2.

1. — Un délai qui expirera à la fin d'une période de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Accord est ouvert, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, aux titulaires de brevets d'invention ou de modèles d'utilité ou à leurs ayants-cause pour accomplir tout acte, remplir toute formalité et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chacun des deux Pays, pour conserver leurs droits non expirés le 13 mars 1938 ou acquis après cette date jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. — Toutefois, le paiement des taxes sera effectué conformément aux taux en vigueur au moment de la demande prévue à l'article 8 ci-dessous.

Article 3.

1. — La période comprise entre le 13 mars 1938 et la date d'entrée en vigueur du présent Accord n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul tant du délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet d'invention ou d'un modèle d'utilité, pour l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce, pour l'exploitation d'un dessin ou modèle industriel que du délai de trois ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 6-*bis* de la Convention d'Union.

2. — En outre, il est convenu qu'aucun brevet, dessin ou modèle industriel, qu'aucune marque de fabrique ou de commerce encore en vigueur le 13 mars 1938, ne pourra être frappé de l'une quelconque des sanctions prévues par l'article 5 de la Convention d'Union avant l'expiration d'un délai de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 4.

1. — Les tiers qui, après le 12 mars 1938 et jusqu'à la date de la signature du présent Accord, auraient de bonne foi entrepris l'exploitation d'une invention ou d'un modèle d'utilité, pourront continuer l'exploitation personnelle antérieurement commencée à condition qu'ils versent une redevance équitable au titulaire du brevet ou à ses ayants-cause.

2. — A défaut d'accord entre les parties intéressées sur le montant de la redevance, celle-ci sera fixée par la juridiction compétente.

Article 5.

Les documents nécessaires à l'obtention des facilités prévues dans le présent Accord sont dispensés de toute formalité de légalisation en ce qui concerne la signature des autorités compétentes aux termes de la législation nationale.

Article 6.

1. — Aux termes du présent Accord ne peuvent être considérées comme ayants-cause que les personnes ayant acquis leurs droits à une date certaine, antérieurement à la date de la signature dudit Accord.

2. — La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas si les ayants-droits sont les héritiers du titulaire du droit.

Article 7.

Les dispositions du présent Accord doivent être appliquées aussi lorsque la déchéance ou l'extinction du droit a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.

Article 8.

1. — Pour bénéficier des dispositions du présent Accord les titulaires de droits de propriété industrielle doivent adresser une demande, en Autriche au

Bureau des Brevets et en Italie à l'« Ufficio Centrale dei Brevetti » auprès du Ministère de l'Industrie et du Commerce.

2. — Cette demande doit être accompagnée de toutes les indications de nature à en démontrer le bien fondé ainsi que la justification des paiements des annuités échues.

Article 9.

Les dispositions du présent Accord sont applicables à tout ressortissant, personne physique ou morale, de chacune des Parties contractantes.

Article 10.

Les dispositions édictées par la législation intérieure de l'un des deux Pays contractants et qui seraient plus favorables que celles du présent Accord, seront appliquées en faveur des ressortissants de l'autre Pays contractant.

Article 11.

1. — Le présent Accord sera ratifié dans les formes constitutionnelles de chacun des deux Pays contractants.

2. — L'échange des instruments de ratification aura lieu à Vienne.

3. — L'Accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 1^{er} février 1952.

Pour le

Gouvernement Italien:

ANTONIO PENNETTA

Pour le

Gouvernement Fédéral Autrichien:

J. E. SCHWARZENBERG